

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 <sup>a</sup> Senato) . . . . .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II) . . . . .	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	»	5
GIUSTIZIA (II) . . . . .	»	6
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	12
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . .	»	23
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . .	»	24
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . .	»	32
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	46

---

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD.

PAGINA BIANCA

## COMMISSIONI RIUNITE

**III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati  
e 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica**

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro con il Presidente della Knesset, Yuli-Yoel Edelstein ..... 3

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

### INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI

*Giovedì 22 novembre 2018.*

**Incontro con il Presidente della Knesset,  
Yuli-Yoel Edelstein.**

L'Ufficio di Presidenza si è svolto dalle  
13.35 alle 14.40.

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

---

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. Esame emendamenti C. 1189-765-A .....

4

##### COMITATO DEI NOVE

*Giovedì 22 novembre 2018.*

**Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.**

**Esame emendamenti C. 1189-765-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.30 alle 9.40, dalle 9.45 alle 9.50 e dalle 14.50 alle 15.

## **I COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	5
---	---

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 22 novembre 2018.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
18.35 alle 19.15.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	6
ALLEGATO ( <i>Nuova proposta di deliberazione di rilievi</i> ) .....	10

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	7
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	9

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 22 novembre 2018. — Presidenza del presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jacopo Morrone.*

**La seduta comincia alle 18.30.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.**

**Atto n. 51.**

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 novembre 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, rammenta che nella seduta del 13 novembre scorso il relatore, onorevole Paolini, ha presentato una proposta di deliberazione favorevole con un rilievo.

Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), *relatore*, all'esito di un ulteriore approfondimento, propone di deliberare in senso favorevole senza nessun rilievo (*vedi allegato*).

Giusi BARTOLOZZI (FI) dichiara, preliminarmente, di non comprendere le ragioni che hanno indotto il relatore a trasferire nella parte motiva della sua proposta di deliberazione il rilievo contenuto nella prima proposta, presentata il 13 novembre scorso.

Ciò premesso, chiede al rappresentante del Governo di fornire alla Commissione informazioni sugli stanziamenti destinati all'amministrazione della giustizia nel pre-

cedente triennio, al fine di consentire alla Commissione di comprendere se gli stanziamenti previsti per i prossimi anni siano o meno sufficienti e se ci sia un incremento o un decremento delle risorse. Evidenziando poi che nel disegno di legge di bilancio per il 2019 è prevista una rimodulazione in negativo per 10 milioni di euro interamente imputata al capitolo relativo all'edilizia giudiziaria in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia e ritenendo che l'edilizia carceraria, ad esempio in Sicilia, necessiti di interventi, chiede al rappresentante del Governo di fornire alla Commissione chiarimenti anche su tale tema.

Evidenzia, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo dispone l'individuazione degli interventi nell'ambito dei diversi settori di spesa secondo le procedure previste a legislazione vigente, anche, ove necessario, nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie. Ritiene, al riguardo, che la Commissione dovrebbe segnalare che, in materia di edilizia giudiziaria, occorre prevedere sempre l'acquisizione del parere in sede di Conferenza Stato-regioni, in quanto gli interventi in questo campo rientrano nelle materie di competenza regionale.

Il sottosegretario Jacopo MORRONE si riserva di fornire alla Commissione i chiarimenti richiesti dalla deputata Bartolozzi.

Giulia SARTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 18.35.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 22 novembre 2018. — Presidenza del presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jacopo Morrone.*

**La seduta comincia alle 18.35.**

**DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.**

**C. 1346 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 novembre 2018.

Fabio Massimo BONIARDI (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel preannunciare il voto favorevole del gruppo di Forza Italia, che condivide l'impostazione complessiva del provvedimento, sottopone all'attenzione del relatore e dei colleghi – pur comprendendo la difficoltà di modificare il testo, dati i tempi stretti previsti per il suo esame – alcuni punti che ritiene possano essere suscettibili di miglioramento, preannunciando che le relative proposte saranno oggetto di ordini del giorno che il suo gruppo presenterà nel corso dell'esame in Assemblea.

Con riguardo all'articolo 16 del provvedimento, che introduce il controllo, anche attraverso il braccialetto elettronico, dell'ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare per chi si sia reso responsabile di reati in danno dei prossimi congiunti o del convivente, nell'esprimere soddisfazione per il fatto che il testo ricalca in gran parte il contenuto di una proposta di legge a sua firma, invita la maggioranza a riflettere sulla possibilità di introdurre nel codice di

procedura penale alcune modifiche volte a rafforzare ulteriormente la tutela della persona offesa, con particolare riguardo alle vittime di *stalking*. Si tratta di proposte aventi lo scopo di rafforzare l'informazione delle vittime di reati in ordine all'applicazione e alle vicende delle misure cautelari, nonché all'eventuale scarcerazione dell'autore del reato o all'estinzione del reato o della pena, prevedendo l'obbligo di comunicazione dei relativi provvedimenti sia al difensore sia alla persona offesa. In particolare, propone di modificare il comma 2-*bis* dell'articolo 299 del codice di procedura penale, per prevedere che i provvedimenti di revoca o sostituzione di misure coercitive o interdittive debbano essere immediatamente comunicati sia alla persona offesa sia al difensore, anziché – come previsto oggi – al difensore o « in mancanza » alla persona offesa. Propone inoltre di aggiungere un articolo 308-*bis* per prevedere che i provvedimenti di estinzione di misure restrittive debbano essere immediatamente comunicati alla persona offesa e al suo difensore, nonché di modificare l'articolo 659 per prevedere la stessa cosa in caso di provvedimenti di scarcerazione adottati dal giudice di sorveglianza.

Con riguardo invece all'articolo 31-*bis* del provvedimento in esame, che introduce il divieto di eseguire la misura cautelare degli arresti domiciliari presso un « immobile occupato abusivamente », ritiene preferibile la locuzione più generale e comprensiva di « immobile occupato *sine titulo* », anche in considerazione del fatto che l'espressione utilizzata nel decreto è suscettibile di provocare incertezze interpretative.

Walter VERINI (PD), nel preannunciare il voto contrario del gruppo del Partito democratico, ne illustra sinteticamente le motivazioni, anticipando che le stesse verranno espresse con maggior dettaglio nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Evidenzia in primo luogo come alcuni dei rilievi critici avanzati dal Partito democratico siano contenuti anche nel pa-

retere espresso, con valenza puramente tecnica, dal Consiglio superiore della magistratura, sottolineando come la sua approvazione da parte di tutti i membri togati del Consiglio dovrebbe suggerire alla maggioranza l'opportunità di riflettere più attentamente sul contenuto del decreto-legge.

Sottolinea come una delle maggiori contrarietà della sua parte politica sia dovuta alla stretta operata dal decreto-legge sui permessi umanitari: stretta che, oltre a configurare una grave violazione dei diritti umani e dei principi costituzionali, provoca il forte rischio di un aumento del contenzioso.

Stigmatizza lo smantellamento del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, che ha fin qui funzionato, garantendo a livello locale l'integrazione reale e la protezione delle persone che hanno diritto all'asilo. Nel rilevare, a tale proposito, che saranno soprattutto i minori ad essere penalizzati da tale scelta del Governo, ricorda che l'ANCI ha evidenziato diversi rilievi critici, che si sono tradotti in proposte emendative al decreto-legge, in quanto gli amministratori locali si sentono abbandonati.

In terzo luogo, sottolinea che il ricorso allo strumento del rimpatrio, tanto evocato nel corso della campagna elettorale, non è materialmente possibile, considerato che i 600.000 rimpatri promessi dal ministro Salvini richiederebbero, con i tempi attuali, circa 60 anni, oltre alla stipula di accordi bilaterali con i Paesi di origine dei migranti. Lamenta, inoltre, l'eccesso di discrezionalità attribuita ai questori in tema di trattenimento, evidenziando il rischio che si rasenti l'arbitrio.

Ritiene pertanto su tali basi che il cosiddetto decreto-legge « sicurezza », incrementando l'incertezza e l'illegalità, finirà in effetti con l'aumentare il livello di insicurezza generale.

Stigmatizza da ultimo le modifiche introdotte all'attuale disciplina sui beni confiscati alle organizzazioni criminali, sottolineando come l'allargamento delle maglie dell'assegnazione ai privati possa compor-



tare il rischio che tali beni tornino, grazie all'utilizzo di prestanome o di altri espedienti, alla mafia.

Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), nel ringraziare la collega Bartolozzi per i suggerimenti, chiede il suo parere di magistrato in ordine alla possibilità di utilizzare, oltre alle comunicazioni formali già previste per le notifiche alle vittime di reato, anche il metodo informale della comunicazione via *whatsapp*. Con riguardo invece alle affermazioni del collega Verini, sottolinea come il nuovo sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati introdotto con il provvedimento in esame sia – proprio al contrario di quanto da lui sostenuto – volto ad incrementare la tutela dei minori, indirizzando l'azione di protezione dove ve ne sia la reale necessità. Scopo della sua parte politica non è di negare protezione a chi ne ha diritto, ma di escludere coloro che cercano di ottenerla in modo fraudolento senza averne il diritto.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel rispondere al collega Paolini, ritiene che non sia possibile utilizzare *whatsapp* per le notifiche urgenti. Integrando, poi, il precedente intervento, evidenzia che il decreto-legge in titolo prevede che i proventi della vendita dei beni confiscati confluiscono interamente nelle casse dello Stato. Ritiene, invece, che sarebbe più opportuno prevedere che almeno una parte di tali proventi fosse devoluta ai territori vessati dalla mafia.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che, nel corso dell'esame del decreto-legge presso l'altro ramo del Parlamento, è stato approvato un emendamento che prevede una differente ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati, e in particolare stabilisce che il novanta

per cento di tali somme confluisca nel Fondo Unico Giustizia, mentre il restante dieci per cento confluisca in un fondo istituito presso il Ministero dell'interno per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni.

Fabio Massimo BONIARDI (Lega), *relatore*, ringrazia la collega Bartolozzi per i suggerimenti forniti. Con riferimento alle considerazioni espresse dal collega Verini in merito al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, ritiene che le stesse non siano corrette. Evidenzia come il vecchio sistema non abbia riscosso il giudizio favorevole degli amministratori locali, in quanto attribuiva alla prefettura la facoltà di prevedere nei comuni la realizzazione di strutture d'accoglienza senza neanche sentire il parere dei sindaci. Ritiene, inoltre, che l'affermazione in base alla quale nel provvedimento in discussione non si tutelino i minori sia priva di fondamento; anzi il decreto accresce le forme di tutela dei minori e dei soggetti più deboli. Nel concordare, infine, con l'osservazione della collega Bartolozzi sull'opportunità di prevedere che una quota della ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita di beni confiscati vada ai territori, la invita a presentare un ordine del giorno da sottoporre alla valutazione dell'Esecutivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 19.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19 alle 19.15.

ALLEGATO

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51.**

**NUOVA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI RILIEVI**

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto in oggetto, recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Atto del Governo 51);

premesso che:

tale Fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555) dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), che ha destinato ad una serie di settori di spesa oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale quindicennale dal 2017 al 2032. La successiva legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017) ha rifinanziato il Fondo per ulteriori 35,53 miliardi di euro. Complessivamente le risorse stanziare per il periodo 2017-2033 sono pari a 83,7 miliardi di euro. Tali stanziamenti sono stati successivamente ridotti con il decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018 per un importo complessivo pari a 585 milioni per il periodo 2018-2029 in favore degli interventi urgenti per la città di Genova (83 milioni per il 2018, 195 milioni per il 2019, 37 milioni per il 2020 e 30 milioni annui dal 2021 al 2029);

l'utilizzo del Fondo viene disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione;

lo schema di decreto in questione suddivide le risorse totali tra i seguenti settori di spesa: *a)* trasporti e viabilità; *b)* mobilità sostenibile e sicurezza stradale; *c)* infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; *d)* ricerca; *e)* difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; *f)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; *g)* attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; digitalizzazione delle amministrazioni statali; *h)* digitalizzazione delle amministrazioni statali; *i)* prevenzione del rischio sismico; *l)* investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; *m)* potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; *n)* eliminazione delle barriere architettoniche;

lo schema di decreto in esame, nel ripartire circa 35 milioni di euro, assegna al Ministero della giustizia: 0, 5 milioni di euro per la ricerca (0,1 per il 2018, 0,2 per il 2019, 0,2 per il 2020); 419,5 milioni di euro per edilizia pubblica (7, 9 per il 2018, 26,1 per il 2019, 37, 4 per il 2020 e 348, 2 per gli anni 2021-2033); 210 milioni

di euro per il potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso (9,0 per il 2018, 8,5 per il 2019, 8,6 per il 2020 e 184, 3 per gli anni 2021-2033); 5 milioni di euro per l'eliminazione di barriere architettoniche (1,0 per il 2018, 1,0 per il 2019, 1,0 per il 2020 e 2,0 gli anni 2020-2032);

con riferimento al triennio 2018-2020, andrebbero auspicabilmente incrementate le risorse assegnate al Ministero

della giustizia per l'edilizia carceraria al fine di realizzare nuovi edifici e di garantire l'adeguata manutenzione e messa in sicurezza di quelli già esistenti. Dovrebbe, inoltre, essere valutata l'opportunità di incrementare le risorse destinate all'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria, anche al fine di implementare il sistema delle notifiche a mezzo di posta elettronica certificata,

VALUTA FAVOREVOLMENTE.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, in materia di prescrizione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. C. 1189-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) ..... 12

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 16

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 22

ERRATA CORRIGE ..... 22

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 22 novembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vittorio Ferraresi.*

#### La seduta comincia alle 9.20.

**Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, in materia di prescrizione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.**

**C. 1189-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti che, rispetto al fascicolo n. 1 già esaminato nella seduta dello scorso 20 novembre, contiene le proposte emendative 9.500, 10.500, e relativi subemendamenti, e 15.500 delle Commissioni. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Migliore 0.10.500.7, che prevede la pubblicazione anche sul sito internet del Ministero dell'interno dei dati concernenti l'identità dell'erogante, l'entità del contributo e la data dell'erogazione. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa;

Maschio 0.10.500.30 e 0.10.500.34, che appaiono estendere la platea dei soggetti equiparati ai soggetti e movimenti politici, cui conseguentemente si applicano anche le disposizioni in materia di controllo e sanzioni da parte della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle presenti proposte emendative;

Migliore 0.10.500.14, che prevede, in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'interno del *curriculum vitae* e del certificato penale dei candidati. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa;

Maschio 0.10.500.20, che prevede che le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, non siano dovuti. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa;

10.500 delle Commissioni, che prevede che le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, siano ridotti della metà. La proposta emendativa prevede altresì — in ciò riproducendo in

parte il contenuto dell'emendamento Iezzi 10.302, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario nella seduta dello scorso 20 novembre — la pubblicazione sul sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale del *curriculum vitae* e del certificato penale dei candidati, nonché la pubblicazione dei medesimi dati in apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno nel caso di elezioni del Parlamento nazionale o europeo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa.

Segnala, infine, che i restanti subemendamenti riferiti all'emendamento 10.500 delle Commissioni non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, al pari degli emendamenti 9.500, soppressivo dell'articolo 9 del provvedimento in esame, e 15.500 delle Commissioni.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, in riferimento alle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, esprime parere favorevole sul subemendamento Migliore 0.10.500.7, parere contrario sui subemendamenti Maschio 0.10.500.30 e 0.10.500.34, parere favorevole sul subemendamento Migliore 0.10.500.14 e parere contrario sul subemendamento Maschio 0.10.500.20. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 10.500 delle Commissioni, in quanto da un lato il Ministero dell'interno ha fornito rassicurazioni circa la possibilità di provvedere alla pubblicazione sul proprio sito internet del *curriculum vitae* e del certificato penale dei candidati alle elezioni del Parlamento nazionale o europeo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dall'altro la riduzione alla metà delle imposte di bollo e di ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle ele-

zioni di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, si configura essenzialmente quale misura incentivante l'esibizione del predetto certificato penale da parte dei candidati medesimi e pertanto tale previsione, in considerazione della sostanziale esiguità del numero dei soggetti interessati, può essere considerata, anche sulla base dei chiarimenti forniti per le vie brevi dal competente Ministero dell'economia e delle finanze, alla stregua di una rinuncia a maggior gettito. Assicura, altresì, che anche la pubblicazione sul sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale del *curriculum vitae* e del certificato penale dei candidati, prevista sempre dall'emendamento 10.500 delle Commissioni, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Esprime, infine, parere favorevole sulle restanti proposte emendative oggetto dell'esame odierno.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che, qualora la Commissione deliberasse un parere di nulla osta sull'emendamento 10.500 delle Commissioni, andrebbe conseguentemente revocato il parere contrario sull'emendamento Iezzi 10.302 espresso dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 20 novembre, posto che anche tale ultimo emendamento prevede, tra l'altro, la pubblicazione del *curriculum vitae* e del certificato penale dei candidati sul sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al progetto di legge C. 1189-A, recante Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di

trasparenza dei partiti e movimenti politici, contenuti nel fascicolo n. 3 e non compresi nel fascicolo n. 1, e riesaminato l'emendamento 10.302;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

#### PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 0.10.500.20, 0.10.500.30 e 0.10.500.34, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

*È conseguentemente revocato il parere contrario sull'emendamento 10.302, reso nella seduta del 20 novembre 2018».*

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI concorda con la proposta di parere del relatore.

Maria Elena BOSCHI (PD) manifesta perplessità in ordine alla sostenibilità finanziaria dell'emendamento 10.500 delle Commissioni, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione del *curriculum vitae* e del certificato penale dei candidati sul sito internet dei comuni e delle regioni in occasione delle rispettive consultazioni elettorali, dal punto di vista sia della effettiva disponibilità delle unità di personale da destinare a tale nuovo compito sia dei necessari interventi di adeguamento da apportare ai relativi sistemi informatici, ciò tanto più in assenza da parte delle competenti amministrazioni di una puntuale verifica tecnica a sostegno della asserita neutralità finanziaria della proposta emendativa in parola.

Nunzio ANGIOLA (M5S), nell'evidenziare che l'ambito di applicazione della disposizione in commento riguarderebbe

una platea di soggetti sostanzialmente limitata, sottolinea che i comuni potranno comunque assolvere ai nuovi compiti relativi alla pubblicità dei dati attraverso l'utilizzo delle risorse umane e strumentali già disponibili nei rispettivi bilanci, eventualmente ricorrendo anche all'istituto del salario accessorio.

Luigi MARATTIN (PD) ricorda che nei comuni, soprattutto di piccole dimensioni, l'aggiornamento e l'implementazione del sito internet avvengono di norma tramite affidamento a soggetti esterni, con evidenti costi a carico dei bilanci degli enti stessi, di modo che non è possibile allo stato escludere, come sottolineato d'anziché dalla collega Boschi, il verificarsi di nuovi o maggiori oneri privi di adeguata copertura.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, segnala che i comuni, anche quelli di piccole dimensioni, sono tenuti per legge ad assicurare l'aggiornamento dei propri siti internet, mentre per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità previsti dall'emendamento 10.500 delle Commissioni in capo al Ministero dell'interno in occasione delle elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia richiama le rassicurazioni in tal senso fornite dal sottosegretario Ferraresi circa la possibilità di darvi attuazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI osserva che la pubblicazione del *curriculum vitae* e del certificato penale sul sito dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale è essenzialmente dettata da una doverosa esigenza di trasparenza, fermo restando che per quanto interessa comuni e regioni si tratta nello specifico della mera riproposizione di una documentazione comunque già pubblicata sul sito internet del partito o movimento politico, cui in tal modo viene assicurata maggiore visibilità e accessibilità.

Roberto PELLA (FI) desidera richiamare l'attenzione dei colleghi e del rap-

presentante del Governo su una questione di carattere più generale, concernente la situazione di notevole difficoltà in cui versa la grandissima maggioranza dei comuni italiani, che conta spesso meno di 1.000 abitanti, dovuta alla notoria carenza di personale e di risorse finanziarie, con la conseguenza che anche adempimenti di modesta entità, come quelli prefigurati dall'emendamento 10.500 delle Commissioni, potrebbero in realtà tradursi in un significativo aggravio per i comuni interessati.

Maria Elena BOSCHI (PD), pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dal sottosegretario Ferraresi, ribadisce tuttavia la necessità di disporre di dati puntuali a corredo della verifica tecnica delle implicazioni finanziarie delle disposizioni oggetto di esame, pena lo svilimento delle competenze specificamente attribuite alla Commissione bilancio nello svolgimento della sua funzione consultiva.

Claudio BORGHI, *presidente*, si limita ad osservare che dall'ambito di applicazione degli obblighi in materia di pubblicità dei dati di cui all'emendamento 10.500 delle Commissioni rimarrebbero comunque escluse le competizioni elettorali relative ai comuni con meno di 15.000 abitanti, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 5, del provvedimento in titolo.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 9.45.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 22 novembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI, indi del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 16.55.**

**DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.**

**C. 1346 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 novembre 2018.

Erik Umberto PRETTO (Lega), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1346 Governo, approvato dal Senato, recante Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:

come precisato dalla relazione tecnica, la quantificazione degli oneri relativi all'attuazione dell'articolo 1, commi da 2 a 5, del disegno di legge di conversione, recante delega al Governo per il riordino dei ruoli delle Forze armate e di polizia, potrà essere effettuata solo in sede di attuazione dei decreti delegati, attesa la complessità della materia, nell'ambito

delle risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113;

fermo restando che l'articolo 36 del disegno di legge di bilancio 2019 (A.C. 1334), attualmente all'esame della Camera, incrementa il citato fondo di 70 milioni di euro a decorrere dal 2020, gli interventi integrativi e correttivi cui è finalizzata la predetta delega consistono sostanzialmente: nell'assicurare l'equiordinazione nell'ambito degli ordinamenti del Comparto sicurezza e difesa, consentendo – attraverso una « contestuale » delega per le Forze di polizia e delle Forze armate – l'introduzione delle disposizioni necessarie per integrare e modificare i decreti legislativi nn. 94 e 95 del 2017; nel superamento delle criticità emerse subito dopo l'approvazione della revisione dei ruoli; nel far fronte alle ulteriori esigenze che potranno emergere fino alla predisposizione dei nuovi provvedimenti « correttivi », correlate anche alla graduale applicazione dei citati decreti legislativi nn. 94 e 95 del 2017;

gli stanziamenti sul capitolo 2646/piano di gestione 09 garantiscono la copertura finanziaria delle esigenze correnti, anche con riferimento agli effetti della disposizione di cui all'articolo 2, in materia di trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR);

con riguardo agli oneri connessi all'articolo 4, in materia di modalità di esecuzione dell'espulsione, coperti attraverso la rimodulazione delle risorse del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI), si assicura che tale rimodulazione non incide sulla realizzazione di impegni finanziari assunti nel ciclo di programmazione 2014/2020;

le spese relative all'articolo 9, in materia di domanda reiterata e domanda presentata alla frontiera – come detto in relazione tecnica, già computate nell'ambito della quantificazione degli oneri complessivi calcolati per l'attuazione dell'articolo 4 – vengono stimate in circa euro 20.000 per sito aeroportuale, per un im-



porto complessivo di circa euro 100.000, atteso che la relativa spesa dipenderà dall'ubicazione dei locali, ancora in fase di individuazione;

le nuove funzioni previste dall'articolo 11, recante istituzione di sezioni dell'unità di Dublino, potranno essere svolte da personale già incaricato della trattazione di affari pertinenti e non comporterà un carico amministrativo aggiuntivo in quanto si tratta di una redistribuzione territoriale di tale carico, più funzionale allo svolgimento delle attività finalizzate alla individuazione dello Stato dell'Unione europea competente all'esame della domanda di protezione, che non determina aggravii per le strutture interessate;

come precisato dalla relazione tecnica, all'articolo 12, recante disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo, la disposizione di cui alla lettera *h-bis*) del comma 2 non determina nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già sostenuto dai bilanci degli enti interessati, in quanto per tale forma di accoglienza i comuni accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il medesimo Dicastero, nell'ambito delle risorse disponibili nel medesimo fondo;

gli adempimenti amministrativi connessi all'articolo 14, recante disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza, potranno essere realizzati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

L'articolo 15, comma 01, non introduce un obbligo di ricorso all'Avvocatura dello Stato, giacché la disposizione si limita a individuare *ex lege* l'agente del Governo italiano (con possibilità di delega da parte dello stesso delle funzioni di agente), nomina finora regolata solo dalla prassi, e pertanto non incide sulle attuali modalità di gestione del contenzioso;

quindi si conferma che l'Avvocatura dello Stato farà fronte alle attività previste senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

con riferimento all'articolo 18, recante disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della polizia municipale, gli oneri previsti coprono sia le acquisizioni delle tecnologie di potenziamento dell'infrastruttura esistente, sia le attività di sviluppo del servizio applicativo dedicato ai Corpi di polizia municipale, che comprendono anche i servizi di assistenza evolutiva e specialistica per la durata dell'implementazione:

inoltre, premesso che gli interventi sulla piattaforma informatica non prevedono la costituzione di uno « schedario » autonomo e logisticamente distinto rispetto al CED, ma si integrano nell'architettura informatica di tale banca dati), a regime, le future attività manutentive del sistema rientreranno nell'ordinaria manutenzione del CED, cui si farà fronte con le normali assegnazioni dei pertinenti capitoli di bilancio che riguardano il funzionamento del CED interforze;

gli adempimenti in capo a soggetti pubblici (prefetto e Agenzia del demanio) previsti dall'articolo 23-*bis*, che reca modifiche al Codice della strada relativamente alle norme che disciplinano il sequestro, la confisca e il fermo amministrativo dei veicoli, saranno sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

con riferimento all'articolo 28, che prevede la nomina di un commissario ad acta presso gli enti locali che non abbiano adottato provvedimenti la cui assunzione è stata richiesta dal Prefetto, una volta rilevate condotte illecite gravi e reiterate ed al fine del loro risanamento, nel ribadire l'esiguità degli oneri stimati, si rappresenta che, in via ordinaria e tipica, gli enti locali adottano le necessarie misure volte a ripristinare il pareggio finanziario in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dall'articolo 193 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (TUOEL), fermo restando comunque che, qualora non si trovino in equilibrio di bilancio, gli stessi possono ricorrere, per

esigenze straordinarie, all'utilizzo del fondo di riserva di cui all'articolo 166 del TUOEL, che viene stanziato proprio per accantonare somme che fronteggino particolari situazioni, anche non previste;

all'articolo 31, in merito all'inserimento della fattispecie aggravata del delitto di invasione di terreni o edifici tra i reati in relazione ai quali possono essere disposte intercettazioni, si rappresenta che, dai dati estrapolati dal sito ISTAT, i casi di invasione di terreni o edifici verificatisi nell'anno 2017 ammontano a circa 2500 in totale; considerando che da tale dato globale circa la metà degli stessi potrebbero configurarsi a titolo di reato, nelle forme più aggravate ed essere, pertanto, disposte intercettazioni, ai sensi della previsione normativa in esame, si stima in via prudenziale che le spese aggiuntive derivanti dall'applicazione della presente disposizione ammontano a circa 750.000 euro, le quali potranno essere sostenute con la « dinamica di risparmio » realizzata a seguito della revisione delle voci di listino delle prestazioni obbligatorie disposte in attuazione della legge n. 103 del 2017;

pertanto, si assicura che gli adempimenti derivanti dalla disposizione in esame potranno essere espletati con l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;

premesso che, nell'ambito della procedura di rilascio di immobili abusivamente occupati, l'attivazione dell'organismo collegiale (cabina di regia) è prevista dall'articolo 31-ter in termini meramente eventuali e – comunque – occasionali, si evidenzia che il suo funzionamento potrà essere garantito avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

in relazione a quanto osservato circa le fonti di provvista del Fondo istituito presso il Ministero dell'interno, si evidenzia che lo stesso, già solo per la parte finanziabile attingendo alle risorse del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui alla legge

n. 44 del 1999, risulta più che capiente, posto che il Fondo di cui alla citata legge risulta ampiamente sottoutilizzato;

all'articolo 32, riguardo all'equivalenza, dal punto di vista finanziario, del risparmio conseguente al taglio di 29 posti di Prefetto, rispetto a quello che si sarebbe determinato sulla base dei criteri previsti dalla previgente normativa, si rappresenta che l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012 ha trovato corretta applicazione attraverso la riduzione, in misura non inferiore al 20 per cento, degli Uffici di livello dirigenziale generale dell'Amministrazione Civile dell'interno, 103 Prefetture e 44 uffici centrali, coperti da personale appartenente sia alla carriera prefettizia sia alla dirigenza contrattualizzata di I fascia;

i predetti risparmi non risultano già scontati nelle previsioni tendenziali, in relazione alla riduzione del personale di cui alla norma in oggetto;

per quanto riguarda l'equivalenza, sotto il profilo finanziario, tra le riduzioni operate con la disposizione in oggetto e quelle di cui alla previgente normativa, si rappresenta che i risparmi tendenziali sono sostanzialmente coincidenti, ad eccezione di una minor differenza, in base alla nuova previsione normativa, pari a circa duecentomila euro, in conseguenza della retribuzione riguardante il trattamento accessorio dei prefetti collocati a disposizione che, ai sensi dell'articolo 43, comma 20, della legge n. 121 del 1981, non hanno diritto a percepire l'indennità di pubblica sicurezza;

dall'articolo 32-quinquies non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che tale disposizione costituisce una ricognizione normativa di un assetto organizzativo esistente, operando una mera redistribuzione di compiti che già oggi sono svolti dal Servizio Centrale di Protezione, struttura in concreto già articolata in più di due unità operative;

all'articolo 32-sexies, l'utilizzo delle risorse destinate alle spese di pro-

mozione, organizzazione e realizzazione di iniziative del Centro Alti Studi non pregiudica lo svolgimento delle funzioni della sede didattica-residenziale del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile;

le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 33, in materia di compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia, possono essere attinte dagli stanziamenti di bilancio già disponibili, posto che la legge di assestamento di bilancio 2017 (legge 3 ottobre 2017, n. 157) ha previsto un'integrazione di 38.091.560 euro per capitoli relativi al lavoro straordinario delle Forze di polizia, divenuta poi strutturale a decorrere dall'anno 2018 con la legge di bilancio 2018, tenuto conto altresì di quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 33, ai sensi del quale il pagamento dei suddetti compensi, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario 2017;

lo stanziamento aggiuntivo disposto dall'articolo 34 è definito sulla base della necessità di finanziare un maggiore utilizzo del personale volontario, impiegato sia per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia per quelle delle strutture centrali e periferiche del Corpo stesso;

le risorse confluite nel fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018 sono quelle non utilizzate – come espressamente previsto da quest'ultimo articolo – in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 124 del 2015;

vanno quindi detratte le somme di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, utilizzate per la copertura finanziaria del medesimo decreto legislativo;

l'onere di cui all'articolo 35-*quarter*, recante potenziamento delle iniziative

in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, è limitato all'entità dello stanziamento indicato dalla disposizione in relazione alle diverse annualità previste e l'utilizzo delle relative risorse non pregiudica l'attuazione delle iniziative già assunte o programmate, a legislazione vigente, in relazione al Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive;

all'articolo 35-*quinquies*, l'impiego, a copertura, di risorse del Fondo per investimenti di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 non pregiudica l'attuazione di iniziative già assunte o programmate, a legislazione vigente, a valere sulle medesime risorse;

atteso il carattere meramente eventuale e oscillante dei proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati, di cui all'articolo 36, comma 3, lettere *f*) e *f-bis*), nessuna spesa permanente verrà finanziata attingendo alle entrate di cui trattasi;

dall'articolo 36-*bis*, che prevede l'iscrizione di tutti i provvedimenti giudiziari relativi al sequestro e alla confisca di prevenzione relativi a imprese o società nel registro delle imprese, non deriveranno oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, trattandosi di adempimenti già a carico delle cancellerie degli uffici giudiziari, e il loro espletamento per via telematica nei termini e secondo le modalità indicate potrà essere effettuato attraverso le attuali strumentazioni informatiche in dotazione alla competente Amministrazione;

le assunzioni previste dall'articolo 37, che novella le disposizioni del Codice antimafia relative all'organizzazione e all'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, si riferiscono a personale contrattualizzato, la cui dinamica retributiva presenta un andamento costante nell'arco del decennio, nella considerazione che gli oneri per le eventuali progressioni di carriera orizzontali sono posti a carico del Fondo per il trattamento

economico accessorio, elemento quest'ultimo valutato nell'ambito delle quantificazioni in esame;

con riferimento all'articolo 37, comma 3, lettera c), capoverso comma 4-*bis*, che prevede che nell'ambito della contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021 sia individuata l'indennità di amministrazione nella misura pari a quella prevista per il personale in servizio presso il Ministero della giustizia, si fa presente che la copertura finanziaria, cui fa riferimento la relazione tecnica, è da intendersi ricompresa nell'ambito delle risorse destinate alla contrattazione collettiva per il triennio 2019/2021 e, per tale motivo, non è stata indicata nel provvedimento in esame;

la disposizione di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), capoverso comma 4-*ter*, che prevede che l'Agenzia sia autorizzata ad avvalersi di un'aliquota non superiore a 100 unità di personale, non determina nuovi o maggiori oneri;

infatti tale norma è finalizzata a ripristinare le disposizioni contenute all'articolo 113-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, la cui copertura, a carattere strutturale, degli oneri relativi al trattamento accessorio è stata a suo tempo prevista all'articolo 118 del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011, alle cui risorse attinge la disposizione di cui all'articolo 1, comma 291, della legge n. 205 del 2017, che insiste sulla medesima materia e che viene ora abrogata dall'articolo 38, comma 4, del provvedimento in esame;

con riferimento all'articolo 38, che consente all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di derogare alle norme vigenti finalizzate al contenimento di alcune voci di spesa degli enti, si conferma che eventuali maggiori spese dovranno essere sostenute dall'Agenzia, ente dotato

di autonomia contabile, nel rispetto comunque degli equilibri di bilancio, utilizzando anche l'avanzo di amministrazione che la medesima ha consolidato nel corso degli anni;

quanto alla possibilità di concedere la misura intera della elargizione in favore delle vittime del racket, con l'articolo 38-*bis* si è provveduto a normare una prassi già in corso, supportata dal parere a suo tempo formulato dall'Avvocatura generale dello Stato; in ogni caso, si tratta solo di anticipare – dietro provvedimento del giudice – la corresponsione di una somma all'avente diritto e, pertanto, non si pone un problema di oneri ulteriori;

il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive istituito presso Ministero dell'interno è attualmente sottoutilizzato, per cui è ampiamente capace per soddisfare le esigenze connesse sia all'ampliamento dei termini per la presentazione delle istanze sia alla corresponsione dell'intero ammontare della elargizione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Luigi MARATTIN (PD) chiede che la proposta di parere sia messa in votazione in una seduta successiva, al fine di consentire ai commissari di approfondirla.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che la proposta di parere del relatore contiene una sintesi dei chiarimenti forniti dal Governo, già resi noti nel corso della seduta di ieri. Propone, comunque, che la Commissione possa esprimersi sulla proposta di parere del relatore a seguito dell'informativa urgente del Presidente del Consiglio dei ministri, il cui svolgimento in Assemblea è prevista per le ore 17.

Maria Elena BOSCHI (PD), sottolineando di aver già letto i documenti depositati ieri dal Governo, ritiene che la materia oggetto del provvedimento in esame meriti un'ulteriore riflessione. Chiede, pertanto, che la Commissione si esprima nella giornata di lunedì prossimo.

Andrea MANDELLI (FI) e Guido CROSETTO (Fdi), a nome dei rispettivi gruppi, accolgono la proposta del presidente di proseguire i lavori della Commissione al termine dei lavori dell'Assemblea.

Claudio BORGHI, *presidente*, sospende quindi la seduta.

**La seduta, sospesa alle 17, riprende alle 18.40.**

Maria Elena BOSCHI (PD), nel segnalare che molti punti sono stati chiariti con le risposte fornite dal Governo nella seduta di ieri, sottolinea che persistono ancora elementi di perplessità su tre punti specifici. In merito all'articolo 12, rileva la possibilità che vi siano maggiori oneri derivanti dalle nuove disposizioni in materia di accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Evidenza che su questo aspetto la relazione tecnica si limita ad affermare che per tale forma di accoglienza i comuni accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nell'ambito delle risorse del medesimo Fondo.

Esprime, inoltre, preoccupazione per la previsione della possibilità di utilizzare a copertura di disposizioni del presente provvedimento parte delle risorse del Fondo di solidarietà per le vittime d'estorsione e d'usura ad altre finalità. Al riguardo chiede che il Governo fornisca maggiori elementi di chiarimento sulle disponibilità di tale Fondo al fine di evitare che esso possa risultare incapiente e non vengano pregiudicate ulteriori iniziative e attività previste, a legislazione vigente, a valere sulle medesime risorse.

In merito all'articolo 35, evidenzia l'esigenza di evitare che l'utilizzo delle risorse derivanti dai risparmi di spesa accertati, di parte corrente, di natura permanente, destinate, a legislazione vigente, al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero dell'interno, incida sull'attuazione delle finalità e dei fabbisogni già previsti ai sensi della normativa vigente.

Erik Umberto PRETTO (Lega), *relatore*, replicando all'onorevole Boschi, osserva che le modifiche introdotte dall'articolo 12, comma 2, lettera *h-bis*), del provvedimento in esame all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 142 del 2015 debbano essere interpretate nel senso che le disposizioni contenute nel citato comma, in materia di accoglienza da parte degli enti locali di minori non accompagnati in caso di temporanea indisponibilità nelle strutture governative di prima accoglienza a loro destinate, trovano comunque attuazione nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e non comportino, pertanto, ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, ferme restando, come precisato dalla relazione tecnica, le risorse già stanziare per tali finalità dagli enti locali nei loro bilanci.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, replicando all'onorevole Boschi, segnala che il Fondo di solidarietà per le vittime d'estorsione e d'usura reca maggiori disponibilità rispetto a quelle necessarie per coprire le relative richieste e quindi esso risulta più che capiente per l'attuazione delle iniziative già assunte o programmate a legislazione vigente.

In merito all'articolo 35, precisa che la destinazione al Fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018 di parte dei risparmi discendenti dai provvedimenti di attuazione della legge delega n. 244 del 2012 non pregiudica in alcun modo il raggiungimento degli obiettivi di revisione dello strumento militare fissati dalla medesima legge n. 244 del 2012, di previsto raggiungimento entro l'anno 2024.

Maria Elena BOSCHI (PD), in merito alle disposizioni dell'articolo 35, avrebbe apprezzato che il Governo fornisse maggiori elementi per capire come sarebbero state rimodulate le spese del Ministero della difesa, in modo da raggiungere l'obiettivo che ci si è posti entro il 2024. Quanto all'articolo 12, continua ad esprimere perplessità sulla capienza del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, a meno che questo non sia rifinanziato volta per volta a seguito di sopravvenute maggiori necessità.

Francesco CANNIZZARO (FI) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 18.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.50 alle 19.05.

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 97 del 21 novembre 2018:

a pagina 167, prima colonna, trentanovesima riga, dopo la parola: « deputato », aggiungere la seguente: « Pastorino »;

all'allegato 1 (Proposte emendative segnalate) (Pubblicato in un fascicolo a parte), a pagina 155, prima colonna, terza riga, dopo le parole: « 362 unità » aggiungere le seguenti: « con le seguenti: 1.000 unità ».

## **X COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Attività produttive, commercio e turismo)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	23
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 22 novembre 2018.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
9.30 alle 9.40.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-00348 Sarli: Iniziative per il superamento del <i>ticket</i> fisso sulla ricetta medica .....	24
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	26
5-00567 Nesci: Condizioni di sicurezza del punto nascita dell'ospedale di Vibo Valentia ..	24
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	28
5-00642 De Filippo: Partecipazione delle associazioni dei pazienti ai processi decisionali riguardanti la sperimentazione clinica .....	25
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	25

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 22 novembre 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.*

#### La seduta comincia alle 9.

#### 5-00348 Sarli: Iniziative per il superamento del *ticket* fisso sulla ricetta medica.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Doriana SARLI (M5S), replicando, dichiara di non aspettarsi il superamento del cosiddetto *superticket* con l'attuale manovra di bilancio; tiene a precisare, tuttavia, che non in tutte le regioni viene garantito un uguale accesso alle cure. In particolare, nella sua regione, la Campania, le difficoltà di accesso e le lunghe liste

d'attesa rendono difficilmente esigibile il diritto alla salute. Il *superticket* ha, inoltre, determinato un maggior ricorso alla sanità privata e si è rivelato uno strumento non in grado di sanare i bilanci regionali.

Sottolinea, poi, che occorre rivedere i criteri di riparto del Fondo di 60 milioni stanziato dalla legge di bilancio n. 205 del 2017 per la riduzione della quota fissa sulla ricetta, a partire dal 2018, ricordando che attualmente, per una serie di fattori, oltre l'80 per cento di esse è destinato alle regioni del Nord, creando così ulteriori sperequazioni tra le diverse aree del Paese.

#### 5-00567 Nesci: Condizioni di sicurezza del punto nascita dell'ospedale di Vibo Valentia.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Dalila NESCI (M5S), replicando, rileva che la risposta fornita dal Governo con-



ferma le carenze dell'operato del Ministero della salute nella passata legislatura. La *task force* inviata dal ministro Lorenzin, a suo avviso, avrebbe dovuto verificare cos'è avvenuto nel punto nascita di Vibo Valentia, causando la morte di una giovane mamma, e si è invece limitata a « controllare le carte ». Nel premettere che della vicenda dovrà ora occuparsi la magistratura, auspica per il futuro un monitoraggio effettivo di quanto accade nelle strutture ospedaliere calabresi e una sollecita nomina dell'autorità commissariale, per poter svolgere con efficacia l'attività di vigilanza.

Nel riservarsi di verificare i dati forniti nella risposta, comunica di aver chiesto all'ispettorato del lavoro di verificare il rispetto dei turni di riposo previsti e di avere personalmente effettuato due ispezioni presso l'ospedale di Vibo Valentia, verificando gravi inadempienze.

**5-00642 De Filippo: Partecipazione delle associazioni dei pazienti ai processi decisionali riguardanti la sperimentazione clinica.**

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vito DE FILIPPO (PD), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta, apprezzando esclusivamente il fatto che il Governo sembra condividere

l'impostazione in materia di sperimentazione clinica dei medicinali adottata con la legge n. 3 del 2018.

Nel ricordare la rilevanza di tali disposizioni, si dichiara assai preoccupato del fatto che dalla risposta emerga la volontà di non rispettare i termini per l'esercizio della delega. Sottolinea come la legge n. 3 abbia per la prima volta previsto il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti nella definizione dei protocolli di ricerca nella sperimentazione clinica, coinvolgimento non retorico e fondamentale per alcuni aspetti della sperimentazione, a partire dalle considerazioni di carattere etico.

Con l'auspicio che la proroga prospettata sia di breve durata, ricorda che nella passata legislatura una forza politica che ora fa parte della maggioranza ha sempre posto molta enfasi sul ruolo delle associazioni dei pazienti. Auspica, pertanto, che tale sensibilità si riveli reale e che i decreti legislativi in oggetto siano adottati in tempi rapidi.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.40.

## ALLEGATO 1

**5-00348 Sarli: Iniziative per il superamento del *ticket* fisso sulla ricetta medica.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli onorevoli interroganti, poiché essi hanno posto una tematica centrale di cui si è fatto subito carico questo Governo: provare a riequilibrare la distribuzione delle risorse del Fondo sanitario nazionale, in modo da garantire la necessaria omogeneità della qualità delle cure nonché l'equità nell'accesso ai servizi sanitari su tutto il territorio nazionale.

Rispondo, innanzitutto, sullo specifico quesito posto.

Come è noto, la legge n. 205 del 2017 (articolo 1, comma 804) istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta, con una dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, al fine di conseguire una maggiore equità e agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili.

Lo stesso articolo prevede che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i criteri per la ripartizione del Fondo, privilegiando le Regioni che hanno adottato iniziative finalizzate ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal pagamento della quota fissa sulla ricetta, ovvero misure alternative.

A tal riguardo si segnala che, nel rispetto del dettato normativo e dell'autonomia regionale, questo Ministero sta valutando i possibili criteri di riparto, ivi inclusa anche la possibilità per le Regioni di identificare le categorie e le misure di riduzione della quota fissa, attraverso l'adozione di specifici provvedimenti (nell'ambito dei limiti di spesa indicati dal

decreto), affinché sia garantito il conseguimento di privilegi in favore di specifiche categorie vulnerabili, subordinando, tuttavia, l'erogazione delle somme ad una valutazione degli interventi introdotti presso le Regioni, circa la loro rispondenza alle finalità di tutela indicate dalla norma e alla loro sostenibilità economico-finanziaria.

L'impegno di questo Ministero è anche quello di assicurare una equità nella distribuzione delle risorse, tenendo conto della diversa distribuzione delle esenzioni tra le Regioni italiane, che vede nelle Regioni del Sud un numero di ricette non esenti (per motivi di reddito e di deprivazione sociale) sensibilmente minori rispetto a quelle del Nord.

Per pervenire ad uno stabile riequilibrio delle risorse finanziarie a beneficio delle Regioni, non vi è dubbio che la soluzione debba essere trovata in una pluralità di misure, di natura non occasionale, bensì sistematica, tutte convergenti verso l'obiettivo di un graduale, ma deciso, miglioramento dell'offerta sanitaria, nonché dei Livelli essenziali di assistenza, a tutti i cittadini.

Vanno, dunque, in questa direzione sia le misure già indicate nel testo del ddl di bilancio – tra le quali non va dimenticata anche la scelta, dirimente, del reddito e della pensione di cittadinanza; visto l'innegabile rapporto tra il gravissimo fenomeno dell'abbandono delle cure e le sottese situazioni di vulnerabilità socioeconomica – sia ulteriori ipotesi migliorative del testo, che potranno essere discusse in Parlamento.

Mi riferisco, in particolare, al superamento del « ticket » fisso sulla ricetta me-

dica e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, che rappresenta, fin dall'inizio del mandato, uno dei punti qualificanti dell'agenda di questo Governo nella direzione dell'obiettivo di conferire maggiore equità al sistema: un obiettivo che necessiterà – inutile nascondere – di consistenti risorse economiche, che si confida di poter reperire, magari anche gradualmente, grazie al convergente impegno delle forze parlamentari di maggioranza già a partire dall'esame di questa manovra di bilancio.

Concludo, infine, informando gli onorevoli interroganti che a conferma dell'im-

pegno già avviato dal Governo nella tematica in parola, nelle more delle altre misure necessarie, di cui si è fatto rapido cenno, con particolare riferimento ai nuovi criteri di riparto del Fondo, il Ministero della salute ha di recente effettuato un Accordo operativo con l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata per la definizione di una metodologia di revisione del sistema di ripartizione regionale del finanziamento del Servizio sanitario nazionale su dati di bisogno sanitario della popolazione e la definizione di strumenti per la rideterminazione del fabbisogno sanitario regionale standard.

## ALLEGATO 2

**5-00567 Nesci: Condizioni di sicurezza del punto nascita dell'ospedale di Vibo Valentia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto richiesto nell'interrogazione parlamentare in esame, si segnala che, a seguito del decesso della paziente di 33 anni, avvenuto presso l'Ospedale « G. Jazzolino » di Vibo Valentia nel gennaio 2017, il Ministero della salute ha avviato un confronto con la Regione Calabria ai fini della verifica degli eventi intercorsi.

Nel corso delle interlocuzioni avute, la Regione ha comunicato, il 15 febbraio 2017, di aver condotto un « audit » clinico, volto alla comprensione delle dinamiche e delle cause dell'evento, al quale hanno partecipato tutti i professionisti coinvolti nell'assistenza alla paziente deceduta.

Il 23 febbraio 2017, questo Ministero, a fronte del carente riscontro fornito dalla Regione, ha ritenuto di dover ulteriormente approfondire la tematica, chiedendo l'insieme della documentazione riferita all'assistenza prestata alla paziente, a partire dal verbale di pronto soccorso e fino alla cartella clinica relativa al ricovero della paziente presso la Unità Operativa Complessa di Ginecologia dell'Ospedale « G. Jazzolino ».

Tale documentazione è pervenuta con nota del 7 marzo 2017; tuttavia, a seguito di ulteriori valutazioni e vista la delicatezza della materia, il Ministero della salute ha ritenuto di dover trasmettere l'intero fascicolo alla Procura della Repubblica, quale adempimento conclusivo dell'iter di propria competenza.

Agli atti dei competenti uffici del Ministero non vi è, dunque, alcun provvedimento di nomina di una specifica « task force », essendovi stata — come si è visto — solo un'attività istruttoria, condotta sulla documentazione acquisita dalla Regione

Calabria, dall'analisi della quale è emersa l'opportunità della trasmissione all'autorità giudiziaria.

In relazione alla funzionalità del Punto Nascita dell'Ospedale « G. Jazzolino », si forniscono i seguenti elementi informativi, di cui è in possesso il Ministero della salute.

L'Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale « G. Jazzolino » è una struttura definita, in base all'Accordo Stato-Regioni del 6 dicembre 2010, Punto Nascita di I Livello (Spoke) con 20 posti letto di ostetricia e ginecologia e 8 posti letto di pediatria.

Nel Punto Nascita viene svolta anche attività ambulatoriale ostetrico/ginecologica.

L'hub di riferimento del Punto Nascita in questione è l'Azienda Ospedaliera « Pugliese Ciaccio » di Catanzaro, provvista di Unità di Terapia Intensiva Neonatale.

Secondo i dati riguardanti le Schede di Dimissione Ospedaliera, i volumi di attività del Punto Nascita nel 2016 e 2017 si sono mantenuti costanti a 845 dimissioni per parto.

I dati relativi alla percentuale di tagli cesarei in questa struttura evidenziano un alto tasso di « cesarizzazione » rispetto alla media italiana, sebbene il « trend » dal 2016 al 2017 sia in calo, indicando un'evidente maggiore attenzione all'appropriatezza del ricorso al parto con taglio cesareo.

Questi i dati relativi ai Tagli Cesarei:

anno 2016: 46.9 per cento di TC rispetto alla media nazionale dello stesso anno, che si attesta al 33.6 per cento;

anno 2017: 40 per cento di TC rispetto alla media nazionale dello stesso anno, che si attesta al 32.3 per cento.

L'organico dell'U.O. di Ostetricia e Ginecologia è composto da 11 specialisti in ginecologia/ostetricia e da 14 ostetriche; l'U.O. di anesthesiologia è composto da 9 anestesisti, l'U.O. di pediatria è composta da 7 medici.

È presente la guardia attiva h.24 di anesthesiologia e pediatria/neonatalogia, oltre che di ginecologia/ostetricia.

Peraltro, si precisa che le attività del percorso nascita, al pari delle altre attività ospedaliere, sono ordinariamente monitorate sul piano qualitativo e quantitativo attraverso specifiche procedure, nonché sottoposte ad ulteriori azioni di monitoraggio da parte del Comitato percorso nascita nazionale.

Ciò detto in relazione allo specifico quesito rivolto, desidero far presente che il triste episodio che forma oggetto della presente interrogazione, indipendentemente dall'esito delle indagini – in relazione alle quali si è doverosamente interrotta ogni ulteriore attività ispettiva del Ministero – induce comunque ad assegnare alle condizioni del punto nascita di Vibo Valentia, anche in considerazione di altri gravi episodi avvenuti in passato, la massima attenzione da parte di questo Governo, che, per altro verso, sta già esercitando – come si è avuto modo di illustrare in altre sedute di sindacato ispettivo – una più penetrante e generale verifica dei livelli essenziali di assistenza nella Regione Calabria.

## ALLEGATO 3

**5-00642 De Filippo: Partecipazione delle associazioni dei pazienti ai processi decisionali riguardanti la sperimentazione clinica.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, l'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dispone che il Governo adotti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, introducendo specifico riferimento alla medicina di genere e all'età pediatrica.

Il dettato normativo, nell'identificare i principi e i criteri direttivi a cui il Governo deve conformarsi nella predisposizione dei predetti decreti di coordinamento fra le disposizioni vigenti e il Regolamento U.E. n. 536/2014, ha stabilito, tra l'altro, che siano individuati i requisiti dei Centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni cliniche dalla fase I alla fase IV, con preferenza per i Centri che assicurino, nella fase IV, il coinvolgimento delle Associazioni dei pazienti nella definizione dei protocolli di ricerca, in particolare per le malattie rare.

È ben vero che all'indomani dell'entrata in vigore della predetta legge sono stati effettuati, presso il Ministero della salute, incontri tecnici con le Direzioni generali competenti, l'istituto superiore di sanità e l'Aifa, per procedere alla stesura di uno schema di decreto legislativo sulla base degli specifici criteri di delega ivi previsti; tuttavia, corre l'obbligo di precisare che già in esito ai primi incontri è emersa immediatamente la particolare complessità della materia trattata, motivo per il quale il provvedimento è tuttora in fase di elaborazione.

Peraltro, si deve evidenziare che la legge in parola non prevede espressamente

che nell'iter di adozione del citato decreto legislativo sia sentita l'Agenzia italiana del farmaco, la quale, essendo l'Autorità competente in materia di sperimentazione clinica, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, è stata comunque coinvolta ai predetti Tavoli tecnici per fornire il proprio contributo, per quanto non vincolante.

Relativamente all'aspetto evidenziato circa il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti nella definizione dei protocolli di ricerca nelle sperimentazioni cliniche, si rappresenta, in ogni caso, che tale presupposto costituisce uno degli specifici criteri di delega (articolo 1, comma 2, lettera g) di cui si terrà certamente conto nell'ambito della stesura del provvedimento.

Al riguardo, per completezza di informazione si fa presente che in attuazione del successivo articolo 2 della legge medesima, con decreto del Ministro della salute del 19 aprile 2018, è stato istituito presso l'Aifa il Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, che svolge attività di indirizzo e monitoraggio delle attività di valutazione degli aspetti etici relative alle sperimentazioni cliniche, il quale risulta composto anche da rappresentanti indicati dalle associazioni dei pazienti più rappresentative a livello nazionale, e cioè da « Cittadinanzattiva », Federazione italiana malattie rare onlus (UNIAMO) e Federazione italiana Associazioni genitori onco-ematologia pediatrica (FIAGOP).

Tanto premesso, nel ribadire che la complessità tecnica della materia considerata richiederà certamente ulteriore tempo

per la predisposizione del decreto legislativo in parola, per il quale sarà probabilmente necessaria una proroga del termine di legge, posso assicurare che il Ministero della salute assegna grande importanza

all'obiettivo che, in detto decreto, sia assicurato il maggiore riconoscimento possibile alle associazioni dei pazienti nei processi decisionali riguardanti la sperimentazione clinica.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	32
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	37
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo Misto-Minoranze Linguistiche</i> ) .....	39
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo Leu</i> ) .....	41
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo Pd</i> ) .....	42

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 22 novembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 9.05.**

**DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate.**

**C. 1346 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 novembre 2018.

Alex BAZZARO (Lega), *relatore*, ritiene opportuno fornire alcuni elementi relativamente alle questioni evidenziate nel corso della precedente seduta dalla collega Rossini.

In primo luogo, in ordine al trattenimento dei richiedenti asilo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame, ricorda che esso è espressamente previsto dalla direttiva 2013/33, cosiddetta « direttiva accoglienza » ed, in particolare, dall'articolo 8, rubricato appunto « Trattenimento ». Il paragrafo 3 di tale articolo, tra i motivi tassativi per cui può essere disposto il trattenimento di un richiedenti asilo, oltre al rischio di fuga di cui alla lettera *b*), cita espressamente e chiaramente, alla lettera *a*) le finalità di « determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza ».

Ritiene opportuno sottolineare, per sgombrare il campo da ogni fraintendimento, che il trattenimento non viene disposto, anche in questo caso, per il solo fatto di essere un richiedenti asilo, bensì



per un preciso motivo, ossia verificarne l'identità e la cittadinanza. Occorre infatti considerare che l'identità e la cittadinanza sono elementi imprescindibili di cui tenere conto, sia per motivi di ordine pubblico e sicurezza, sia per lo stesso esame della domanda di asilo, essendo uno dei fattori su cui basare la decisione. Non solo, ma sono elementi la cui richiesta è disposta dalla stessa Unione europea, che difatti obbliga gli Stati a porre in essere tutte le procedure per l'identificazione, ai sensi del regolamento Eurodac, sia a fini di prevenzione del terrorismo che ai fini di identificazione dello Stato competente. Ritiene quindi evidente che non si possa considerare il disposto dell'articolo 3 in contrasto con la Convenzione di Ginevra, in quanto del tutto in linea con le disposizioni comunitarie.

Anzi, a ben vedere, la stessa direttiva 2013/33 va oltre, prevedendo all'articolo 10, paragrafo 1, il trattenimento dei richiedenti, di regola ma non tassativamente, in appositi centri di trattenimento addirittura, in mancanza di posti, in un istituto penitenziario.

L'articolo 15 della direttiva 115/2008, la cosiddetta « direttiva rimpatri », proprio come suggerisce anche il suo nome, disciplina una ulteriore ipotesi di trattenimento ai fini del rimpatrio di cittadini extracomunitari il cui soggiorno è irregolare. Cita infatti al paragrafo 1 dell'articolo 15 che recita « il cittadino di un Paese terzo sottoposto procedure di rimpatrio (...) per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento » fattispecie diversa dal richiedenti asilo, almeno fino all'esito della procedura. Il punto è che si ritiene in contrasto perché il termine massimo di trattenimento dei richiedenti asilo previsto dall'articolo 3, se si sommano i 30 giorni negli *hot spot* o centri di crisi più eventuali ulteriori 180 nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR), è superiore al termine massimo di sei mesi complessivi per il trattenimento previsto dalla direttiva rimpatri 115/2008, come recepito dal decreto-legge per gli irregolari nei citati CPR. Pur riconoscendo la fondatezza di tale rilievo, osserva però che innanzitutto la novella

dispone un esame prioritario della domanda per i casi in cui il richiedente è trattenuto, quindi la decisione avverrà in tempi molto brevi, e che la direttiva 2013/33 non dispone un termine massimo per il trattenimento dei richiedenti asilo, sebbene preveda che detto trattenimento debba essere ragionevole e comunque disposto fino a quando non si avvenga all'identificazione del richiedente. D'altro canto la direttiva 115/2008 in tema di trattenimento prevede la possibilità di una ulteriore proroga del trattenimento medesimo di 12 mesi.

Riguardo alla protezione umanitaria, ribadisce che tale istituto, proprio per come era concepito, ossia in termini assolutamente vaghi e indeterminati, rappresentava un'anomalia del tutto italiana nel panorama europeo e non trovava eguali negli altri Paesi, come attesta anche il dossier elaborato sul provvedimento dagli uffici della Camera. Con la tipizzazione delle fattispecie per le quali si può ora individuare con precisione i casi in cui si può rilasciare un permesso, si avrà una tutela più congrua e finalizzata alle esigenze specifiche delle categorie più vulnerabili. La legislazione nazionale sarà così in linea con quella degli altri Paesi europei.

Venendo al nesso tra l'abrogazione dell'istituto della protezione umanitaria e il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e i relativi servizi loro erogati, che personalmente non vede, la direttiva 2013/33 non impone agli Stati un modello preciso da adottare, lasciando agli stessi la scelta della soluzione più opportuna. Con la riformulazione del sistema di accoglienza da parte del decreto-legge si è delineato un quadro che, anziché emergenziale, in realtà è più sostenibile rispetto a quello delineato nel 2015, che, prevedendo in sostanza il passaggio dalla prima e alla seconda accoglienza (SPRAR), nei fatti non si è mai realizzato dimostrandosi un fallimento.

L'articolo 12 prevede poi che l'accoglienza nel sistema SPRAR possa essere disposta, in linea con la riforma di nuovi permessi di soggiorno per esigenze uma-

nitare, anche nei confronti dei titolari di tali permessi qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati.

Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Sergio BATELLI, *presidente*, avverte che il gruppo Misto, il gruppo Liberi e Uguali e il gruppo del Partito democratico hanno presentato ciascuno una proposta alternativa di parere (*vedi allegati 2, 3 e 4*). Chiede quindi ai presentatori se intendano illustrarle.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), ringrazia il relatore per le risposte fornite ai quesiti da lei posti nel corso dell'esame, che si riserva tuttavia di approfondire. Evidenzia che il decreto-legge prevede la possibilità del trattenimento del richiedente asilo alla frontiera con modalità a suo giudizio contrastanti con quanto previsto dall'articolo 1, punto 8, della direttiva 2013/32, secondo la quale il trattenimento del richiedente asilo è consentito solo nel caso in cui questi non abbia presentato domanda immediatamente dopo aver fatto ingresso nello Stato. Ritiene pertanto improprio e in contrasto con la disciplina europea il trattenimento per 180 giorni anche di coloro che abbiano presentato domanda di asilo e di protezione umanitaria. Procedendo in tal modo paventa il rischio che si legittimino comportamenti a proprio giudizio inaccettabili, come quello attuato dal presidente della provincia autonoma di Trento che ha fatto tornare in strada 40 persone lasciandole senza cibo per due giorni, nella presunzione della loro illegalità. Teme quindi, la progressiva adozione di comportamenti superficiali ed esprime la preoccupazione che interventi inappropriati sulla protezione umanitaria abbiano conseguenze pericolose su soggetti deboli. Osserva, inoltre, che il decreto-legge prevede la conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio della cittadinanza, senza però garantire a coloro che presentino domanda di asilo i relativi servizi. Ritenendo fondamentale la conoscenza della lingua italiana ai fini della

integrazione, osserva che l'accesso ai corsi di lingua dovrebbe essere garantito non solo ai titolari di protezione internazionale, ma anche a coloro che presentano domanda di asilo, contravvenendo, in caso contrario, all'articolo 3 della Costituzione.

Inoltre stigmatizza il contenuto dell'articolo 14 del decreto-legge, che prevede l'allungamento da 24 a 48 mesi del termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per la cosiddetta naturalizzazione. Tale ingiustificato allungamento lascia in un limbo di incertezza soggetti in regola, impedendo altresì il ricongiungimento delle famiglie italiane all'estero qualora uno dei coniugi fosse in attesa di cittadinanza.

Presenta, pertanto, una proposta alternativa di parere contrario (*vedi allegato 2*).

Giuseppina OCCHIONERO (LeU) ritiene che il decreto-legge in esame, oltre ad aumentare l'insicurezza del Paese, crei anche pericolose sacche di marginalità. Come già rilevato nel corso della seduta dell'Assemblea del 14 novembre scorso, il provvedimento è viziato da profili di incostituzionalità e numerose disposizioni legislative sono a suo avviso in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione.

L'eliminazione dell'istituto della protezione umanitaria risulta in evidente violazione dell'articolo 10 della Costituzione e in contrasto con l'articolo 6, punto 4, della direttiva europea 2008/115, producendosi in conseguenza il disallineamento l'Italia dagli altri Stati appartenenti all'Unione europea. In ultimo, il decreto-legge travolge di fatto il sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati, che in Italia presenta esempi di perfetta funzionalità.

Per tali ragioni presenta, quindi, una proposta alternativa di parere contrario (*vedi allegato 3*).

Piero DE LUCA (PD) manifesta le perplessità del gruppo del Partito democratico, oltre che dal punto di vista politico, anche per questioni tecnico-normative legate alla competenza della Commissione.

Dopo aver sottolineato che la soppressione dell'istituto della protezione umani-

taria appare in palese contrasto con gli articoli 2 e 10 della Costituzione, rileva in via generale il rischio che il provvedimento produca effetti contrari rispetto all'obiettivo che si era posto il Governo di far diminuire drasticamente il numero di immigrati irregolari presenti nel Paese. Ricorda, infatti, che nel corso della campagna elettorale il Governo aveva assicurato che sarebbero stati espulsi un numero cospicuo di stranieri irregolari, mentre le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame evidenziano l'impossibilità di accelerare le procedure di espulsione, sulla base della tacita ammissione della incapacità dello Stato di attuarle.

Avendo rilevato una grande confusione in ordine alle misure disposte dal provvedimento e al conseguente dibattito svoltosi, precisa che sulla materia vengono in rilievo due diverse direttive comunitarie, la prima, la direttiva 2013/32, che disciplina lo *status* di richiedente asilo e che quindi interviene su soggetti che una volta entrati in modo irruotale nel Paese inoltrano una domanda di protezione internazionale; la seconda, la direttiva 2008/115, che disciplina i soggetti irregolarmente presenti sul territorio. Osserva che tali due fattispecie non possono essere equiparate, soprattutto con riguardo al trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri, non potendosi sottoporre a quella che si può definire una vera e propria custodia cautelare i soggetti richiedenti protezione internazionale. A tale riguardo ritiene che il decreto-legge violi in modo flagrante la normativa derivata dalla disciplina europea nonché la Convenzione Ginevra, criminalizzando persone che hanno inoltrato domanda per vedersi riconosciuto lo *status* di rifugiato. Fa presente inoltre che la direttiva 2008/115 prevede un termine massimo di trattenimento di sei mesi, violato, come rilevato anche dal relatore, dal provvedimento in esame.

Ritiene che gli elementi esposti siano suscettibili di valutazioni negative del provvedimento da parte della Corte di giustizia europea e auspica che il Governo e la maggioranza tengano in conto le critiche costruttive formulate dal proprio

gruppo e abbiano un atteggiamento di ascolto diverso da quello manifestato riguardo al disegno di legge di bilancio, per il quale il proprio gruppo aveva preliminarmente paventato il timore dell'apertura da parte della Commissione europea di una procedura di infrazione, cosa che è stata infatti preannunciata.

Alex BAZZARO (Lega), *relatore*, con riguardo alle considerazioni svoltesi nel corso del dibattito relative al fatto che lo Stato non è in grado di espellere gli stranieri irregolari, trattenendoli sul territorio nazionale, ricorda ai colleghi che per attivare le procedure di espulsione è necessario che siano stati preventivamente sottoscritti con i Paesi di origine accordi bilaterali, che attualmente l'Italia ha sottoscritto solo con due Paesi, configurando un quadro normativo nel quale è impossibile procedere.

Riguardo all'umanità più volte richiamata dai colleghi, giudica inumano che vengano accolte persone senza garantire loro condizioni di vita dignitose. L'Italia in cui è giusto riconoscersi è senz'altro un Paese «accogliente», ma nel rispetto dei diritti di tutti. Riguardo alla questione sollevata dalla collega Rossini accaduta a Trento, rileva che i cittadini pakistani cui faceva riferimento sono arrivati illegalmente nel Paese e l'ordine di allontanamento dalle abitazioni disposto dal presidente della provincia ha avuto efficacia per un lasso di tempo assai limitato.

In ultimo, essendo stata richiamata più volte nel dibattito l'Unione europea, soprattutto con riguardo alla recente bocciatura del disegno di legge di bilancio, ritiene che non si possa da un lato chiedere l'apertura delle frontiere e dall'altro criticare la manovra finanziaria, dovendosi invece considerare le misure adottate dal Governo in un quadro complessivo.

Guido Germano PETTARIN (FI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere del relatore, che a suo giudizio interviene su una questione ormai diventata una emergenza, come testimonia la situazione di

Gorizia nella quale è del tutto evidente la pessima gestione avutasi finora del fenomeno migratorio.

Augusta MONTARULI (FdI) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Filippo SCERRA (M5S) preannuncia il voto favorevole del gruppo del movimento cinque stelle sulla proposta di parere del relatore.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, motivato dalle forti perplessità e manchevolezze del decreto-legge, che affronta in modo inefficace la questione dei flussi migratori, sulla quale è doveroso intervenire adeguatamente.

Piero DE LUCA (PD) preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito democratico sulla proposta di parere del relatore. Riguardo alle considerazioni da questi svolte in ordine alla necessità degli accordi bilaterali per poter attivare le procedure di espulsione, ricorda che il ministro Minniti nel corso del proprio incarico ha stipulato cinque accordi bilaterali con i Paesi di provenienza dei migranti, mentre il Governo attuale non solo non ne ha stipulato alcuno, ma ha minato, a seguito delle dichiarazioni fatte dal vicepremier Salvini poco dopo l'insediamento, l'accordo con la Tunisia.

Concorda con il relatore che l'Italia è senz'altro un Paese con forte vocazione umanitaria, messa tuttavia a rischio dal decreto-legge in esame, a suo giudizio inefficace. Evidenzia la necessità che le misure siano adottate all'interno del quadro di riferimento europeo, collaborando

con i Paesi la cui politica è in linea con quella nazionale e non con quelli, come l'Ungheria la Polonia e l'Austria, che chiudono le proprie frontiere e attuano una politica internazionale contraria al principio dell'accoglienza.

Ribadisce quindi il rischio che l'inefficienza del provvedimento peggiori le condizioni dei migranti e faccia fare al Paese un passo indietro in questa delicata questione.

Giuseppina OCCHIONERO (LeU) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritenendo l'ispirazione del provvedimento razzista ed escludente oltre che contraria ai principi fondamentali dell'integrazione e dell'accoglienza.

Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega) ringrazia il relatore per il lavoro svolto, il gruppo del movimento cinque stelle per il prezioso supporto dato nella costruzione della proposta di parere nella quale sono stati inseriti una serie di elementi che costituiscono validi spunti di riflessione, le opposizioni che hanno dichiarato di voler appoggiare la proposta di parere del relatore e infine le opposizioni che, pur avendo espresso un parere contrario su tale proposta, hanno reso importanti contributi nel corso del dibattito.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione della proposta di parere del relatore, si intendono precluse le proposte alternative di parere (*vedi allegati 2, 3 e 4*).

**La seduta termina alle 9.45.**

## ALLEGATO 1

**DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 1346 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del « DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate »;

rilevato che la materia dei diritti di libertà attiene all'ambito complessivamente interessato dai Trattati comunitari e – in particolare – dall'articolo 67 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che affida a quest'ultima il compito di realizzare uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia e che l'articolo 78, inoltre, fa obbligo all'Unione europea di perseguire una politica comune in materia di asilo e protezione internazionale, in ossequio alla Convenzione di Ginevra del 1951;

considerato che le disposizioni in materia di protezione internazionale eliminano la possibilità di ricorrere a tale

istituto per motivi atipici non previsti espressamente dalla legge, alla quale si restituisce una formulazione più chiara e stringente, senza perciò intaccare la sostanza dei diritti cui la direttiva presta tutela e nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea;

rilevato che l'articolo 7-bis, introdotto con un emendamento del Governo al Senato, relativo alla nozione di « Paese sicuro » verso cui è possibile il rimpatrio, appare conforme ai parametri fissati in materia ai sensi della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

rilevato altresì che l'adozione e l'aggiornamento periodico dell'elenco dei Paesi di origine sicuri di cui alla novella prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto, coerentemente con la citata direttiva, tiene in considerazione sia il rispetto dei diritti fondamentali che la misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni e i maltrattamenti;

esaminata in particolare la disposizione del decreto che stabilisce la possibilità che la designazione di un Paese di origine sicuro possa essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone;

esaminata altresì l'ipotesi di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, capoverso articolo 28-*ter*, comma 1, lettera *e*), che comprende nel novero delle domande sottoposte alla procedura accelerata, oltre a quelle presentate da un soggetto proveniente da un Paese di origine sicuro, quelle presentate da chi è entrato illegalmente nel territorio nazionale, o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno, e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso;

considerato il combinato disposto delle disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*,

comma 1, capoverso articolo 28-*ter*, comma 1, lettera *e*), del provvedimento in oggetto, con l'articolo 10 della direttiva 2013/32/UE sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale nonché la previsione di un costante monitoraggio e un periodico aggiornamento dell'elenco dei Paesi di origine sicuri, ivi compresa l'ipotesi di parti del territorio o di categorie di persone non designate come sicure, ai sensi del medesimo decreto,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA  
DAL GRUPPO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 1346 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del «DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate »;

premesso che:

il decreto-legge in esame è lesivo di molti principi costituzionali, sia del nostro paese che dei principi generali dell'ordinamento europeo;

l'articolo 1 del decreto-legge elimina l'istituto della protezione umanitaria, in evidente violazione dell'articolo 10 della Costituzione e comunque in dissonanza da quel che accade in 20 dei 27 paesi dell'Unione europea, in conformità con l'articolo 6, punto 4, della direttiva 2008/115/CE;

le nuove modalità di trattenimento nei centri di permanenza per i migranti

contrastano con l'articolo 13 della Costituzione e con l'articolo 31 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo *status* di rifugiato, richiamato dall'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

il decreto-legge, di fatto, distrugge il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), sistema di accoglienza considerato un modello in Europa; ciò provoca, inoltre, la chiusura di molti centri e la conseguente disoccupazione dei molti operatori sui nostri territori;

il decreto-legge prevede la possibilità del trattenimento del richiedente asilo alla frontiera, in contrasto anche con l'articolo 31, punto 8, della direttiva 2013/32/UE, secondo il quale il trattenimento di un richiedente asilo è consentito solo se egli/ella non abbia presentato domanda, immediatamente dopo aver fatto ingresso irregolare nello Stato;

il decreto-legge prevede la conoscenza della lingua italiana, previa certificazione, ai fini del rilascio della cittadinanza ma di fatto non garantisce ai migranti che presentano domanda d'asilo i servizi di integrazione (insegnamento dell'italiano a stranieri nella cui disciplina si sono laureati e specializzati centinaia dei

nostri operatori, assistenza psicologica, inserimento nel territorio), ma soltanto ai titolari della protezione internazionale, contravvenendo all'articolo 3 della Costituzione sul piano della ragionevolezza e dell'accessibilità agli strumenti (quale la lingua) per la partecipazione alle attività lavorative e al pieno sviluppo della persona:

l'articolo 14 del decreto-legge prevede l'allungamento da ventiquattro a qua-

rantotto mesi del termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per cosiddetta naturalizzazione, senza motivo e danneggiando e impedendo il ricongiungimento delle famiglie italiane all'estero quando uno dei coniugi è in attesa di cittadinanza,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**



## ALLEGATO 3

**DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE  
PRESENTATA DAL GRUPPO LEU**

La XIV Commissione – Politiche dell'Unione europea,

premessi che:

il decreto-legge n. 113 del 2018 (A.C. 1346) è lesivo di molti principi costituzionali, interni ed europei, come è stato anche evidenziato nella questione pregiudiziale Fornaro e altri n. 2, discussa dall'Assemblea nella seduta del 14 novembre 2018;

il disegno di legge di conversione del decreto contiene diverse delegazioni legislative, in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione;

l'articolo 1 del decreto-legge elimina l'istituto della protezione umanitaria, in evidente violazione dell'articolo 10 della Costituzione e comunque in dissonanza da quel che accade in 20 dei 28 paesi dell'Unione europea, in conformità con l'articolo 6, punto 4, della direttiva 2008/115/CE;

le nuove modalità di trattenimento nei centri di permanenza per i migranti contrastano con l'articolo 13 della Costituzione e con l'articolo 31 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo *status* di rifugiato, richiamato dall'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

il decreto-legge di fatto distrugge il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR);

il decreto-legge prevede la possibilità del trattenimento del richiedente asilo alla frontiera, in contrasto anche con l'articolo 31, punto 8, della direttiva 2013/32/UE, secondo il quale il trattenimento di un richiedente asilo è consentito solo se egli non abbia presentato la domanda di asilo, immediatamente, dopo aver fatto ingresso irregolare nello Stato,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## ALLEGATO 4

**DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE  
PRESENTATA DAL GRUPPO PD**

La XIV Commissione – Politiche dell'Unione europea,

premessi che:

il decreto-legge n. 113 del 2018 (A.S. 840 e A.C. 1346) reca plurimi aspetti del tutto illegittimi sotto diversi profili;

sotto l'aspetto costituzionale interno, esso reca anzitutto – all'articolo 1 del disegno di legge di conversione – una delega legislativa, in aperto contrasto con l'articolo 77 della Costituzione, con la giurisprudenza costituzionale (si veda da ultimo la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014) e con la legge n. 400 del 1988;

nel merito, esso sopprime l'istituto della protezione umanitaria in contrasto con gli articoli 2 e 10 della Costituzione. In relazione a questo istituto, la Corte di cassazione ha più volte avuto occasione di ribadire che la protezione umanitaria costituisce una delle forme di attuazione dell'asilo, indispensabile per dare piena attuazione all'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, perché si caratterizza per il carattere aperto e non integralmente tipizzabile delle condizioni per il suo riconoscimento, coerentemente con la configurazione del diritto d'asilo contenuto nella norma costituzionale;

quanto al trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo, previsto dall'articolo 3 del decreto-legge, l'attuale formulazione dell'articolo, che prevede due nuove ipotesi di trattenimento motivate dalla necessità di determinare o verificare l'identità o la cittadinanza dello straniero richiedente protezione internazionale, nonché un possibile lungo periodo di durata dello stesso, prospetta una violazione anche dell'articolo 13 della Costituzione e dell'articolo 31 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato, poiché di fatto si sanziona con la privazione della libertà personale lo straniero per un fatto di cui non è responsabile;

il decreto-legge produrrà un livello maggiore di insicurezza, sia per i richiedenti asilo che per i cittadini italiani, con ciò violando ancora una volta l'articolo 2 della Costituzione. Nell'articolo 12 sull'accoglienza dei richiedenti asilo, esso dispone infatti il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), poiché riserva i servizi di accoglienza degli enti locali solo ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, escludendo dalla possibilità di usufruire dei relativi servizi sia i richiedenti la prote-

zione internazionale, come finora previsto, sia i titolari di protezione umanitaria. Lo SPRAR è un sistema che esiste da oltre sedici anni e che era stato considerato da tutti i governi (compresi quelli di centro-destra) come il sistema « modello » da presentare in Europa, ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, agevola l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;

L'articolo 3 del decreto prevede uno speciale trattenimento per lo straniero a scopo di identificazione della durata di trenta giorni ed il prolungamento dello stesso, ove l'identificazione non sia stata possibile da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, fino a un massimo di centotanta giorni. L'illegittimità della norma sembra data in primo luogo dal suo eccessivo ambito di applicazione, ben più ampio del solo ed eccezionale caso di rifiuto del richiedente asilo di sottoporsi alle procedure della cosiddetta pre-identificazione (foto-segnalamento e rilievi dattiloscopici) e non chiaro nei suoi confini. In secondo luogo suscita forti perplessità l'ampia durata dei possibili termini del trattenimento. In tal modo sembrano essere violati gli articoli 10, secondo e terzo comma, 13, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, anche in relazione alla possibile violazione dell'articolo 31 della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato. Si osserva, in particolare, come, ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione, debba essere sempre rispettata l'esigenza di rigorosa tipicità delle fattispecie del trattenimento, specie se disposto dall'Autorità di pubblica sicurezza;

L'articolo 14 prevede l'aumento da ventiquattro a quarantotto mesi del termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per cosiddetta naturalizzazione. Ciò, oltre a produrre una ulteriore e ingiusta incertezza per coloro che hanno presentato una regolare richiesta già da

due anni, è un elemento che fa venir meno la certezza del diritto;

venendo poi ai profili di più stretta competenza della XIV Commissione, il previsto trattenimento, per un fatto non imputabile allo straniero, è incompatibile con l'articolo 15 della direttiva 2008/115/CE, che limita i casi di trattenimento al solo pericolo di fuga e al compimento di condotte che ostacolano il rimpatrio da parte dello straniero stesso. Per i cittadini italiani il fermo di identificazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 191 del 1978, presuppone la colpa ovvero il dolo del soggetto fermato (che, o non consente alle forze di polizia di procedere alla propria identificazione, ovvero si identifica esibendo documenti presuntivamente falsi) e può durare, peraltro, soltanto ventiquattro ore. Ne consegue che l'articolo 3 del decreto risulta palesemente discriminatorio in quanto prevede, per gli stranieri, una limitazione della libertà personale nei cosiddetti « centri *hotspot* » della durata di trenta giorni, in ragione di una condotta non imputabile agli stessi, mentre, per gli italiani che pongono in essere la medesima condotta, la legge prevede il semplice fermo di polizia della durata massima di ventiquattro ore. Si consideri, infine, che la norma non stabilisce quale sia l'autorità che dispone il trattenimento, né disciplina in alcun modo l'intervento dell'autorità giudiziaria a convalida del trattenimento: tale lacuna risulta in contrasto con la riserva di giurisdizione prevista dall'articolo 13 della Costituzione ed appare, sotto questo profilo, una norma inconcepibile in uno Stato di diritto;

la possibilità che taluni permessi di soggiorno umanitari speciali, fortemente tipizzata nel decreto, possa essere rilasciata esclusivamente dal Questore, senza alcuna previa tassativa determinazione dei presupposti normativi ai fini del rilascio da parte delle Commissioni territoriali competenti, consentirà l'esercizio di una discrezionalità amministrativa totale da parte delle Questure, discrezionalità questa completamente disancorata da ogni criterio che dovrebbe, invece, necessaria-

mente essere previsto dalla legge ordinaria, nel rispetto della riserva di legge assoluta in materia di condizione giuridica dello straniero, ai sensi dell'articolo 10, secondo comma della Costituzione;

infine, non si può dimenticare come forme di protezione umanitaria siano previste, con modalità diverse, in 20 dei 28 Paesi membri dell'Unione europea, (Austria, Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Ungheria oltre all'Italia), così come stabilito all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE;

L'articolo 4 prevede la possibilità di una permanenza dello straniero in strutture idonee diverse nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza dai Centri di permanenza per i rimpatri (CPR). Un giudice può già ora autorizzare provvedimenti del genere, resta da verificare l'idoneità di tali centri le cui fattezze, stante la « disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza », richiamano alla mente centri di detenzione ove lo straniero potrebbe esservi trattenuto fino a sette mesi. La norma così come formulata appare chiaramente in violazione dell'articolo 13 della Costituzione, in ragione della riserva di legge assoluta in materia di libertà personale, oltre che in ragione del principio di stretta tassativa vita con riferimento alle modalità e alla determinazione dei luoghi in cui viene limitata la libertà personale di tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere quindi dalla loro cittadinanza. Infine, deve essere ben valutata l'ubicazione sul territorio nazionale di tali centri per evitare che il giudizio su un provvedimento di espulsione esaminato in una Regione (ad esempio la Sicilia, ordinario luogo di sbarco dei richiedenti asilo) possa implicare lo spostamento del soggetto in un'altra, con conseguente rischio di violazione dell'articolo 25 della Costituzione, con riferimento al diritto al giudice naturale prestabilito dalla legge. Viene inoltre violato l'articolo 13 della Costituzione in quanto il soggetto

trattenuto è posto in una condizione di vulnerabilità giuridica e materiale eccezionale ed illegittima. L'articolo 16 della direttiva 2008/115/CE stabilisce che il trattenimento dello straniero possa avvenire soltanto in appositi centri di permanenza temporanea ovvero, per i detenuti, in un istituto penitenziario: sotto questo profilo, pertanto, così come formulata, la norma appare in contrasto con gli obblighi europei;

il decreto-legge prevede diverse cause di esclusione dalla protezione internazionale in relazione alla commissione di reati. Tali previsioni, unitamente all'incertezza se tali esclusioni saranno rese oppure no rilevanti anche prima di una condanna definitiva, suscitano profonda inquietudine in relazione al principio costituzionale della presunzione di innocenza di cui all'articolo 27 della Costituzione, ma anche in relazione al pieno recepimento del diritto derivato in materia di asilo, come imposto dagli articoli 11 e 117 della Costituzione. Al riguardo, una recente decisione della Corte di Giustizia, unico interprete autentico del diritto europeo, ha affermato che « l'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione di uno Stato membro in forza della quale si considera che il richiedente protezione sussidiaria abbia « commesso un reato grave » ai sensi di tale disposizione, il quale può escluderlo dal beneficio di tale protezione, sulla sola base della pena prevista per un determinato reato ai sensi del diritto di tale Stato membro » essendo l'interprete nazionale tenuto a « valutare la gravità dell'illecito considerato, effettuando un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi » (Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione II, 13 settembre 2018, C-369/17);

la severità delle diverse cause di esclusione alla protezione internazionale in relazione alla commissione di reati, che prevede l'esclusione sia dello status di rifugiato sia quella dello *status* di prote-

zione sussidiaria, previste rispettivamente agli articoli 9 e 15 del decreto legislativo n. 251 del 2007, unitamente all'incertezza se tali esclusioni saranno rese o meno rilevanti anche prima di una condanna definitiva, suscitano profonda inquietudine in relazione proprio al principio della presunzione d'innocenza;

L'articolo 9 del decreto modifica significativamente la materia delle domande reiterate, introducendo e ulteriormente riducendo, rispetto a quanto stabilito dalla normativa europea, gli spazi di tutela e di difesa del richiedente asilo. La norma appare in contrasto con l'articolo 43, secondo paragrafo della direttiva 2013/32/UE, in quanto la novella non prevede che, in caso di esame della domanda di protezione alla frontiera ovvero nelle cosiddette « zone di transito », la Commissione territoriale competente debba concludere comunque l'esame della domanda entro un periodo massimo di 4 settimane, al termine del quale la domanda deve obbligatoriamente essere trasmessa alla Commissione territoriale competente per l'esame ordinario; infine, per quanto riguarda il caso di domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di espulsione, la novella legislativa appare in contrasto con l'articolo 40 della direttiva 2013/32/UE, in quanto non prevede un esame preliminare di ammissibilità della domanda, mentre la norma europea stabilisce che tale esame preliminare di ammissibilità debba essere comunque garantito allo straniero;

il decreto-legge, prevedendo, altresì la possibilità del trattenimento del richie-

dente asilo alla frontiera, risulta in contrasto anche con l'articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE, a termini del quale il trattenimento di un richiedente asilo è giustificato solo se questi, entrato irregolarmente nel territorio dello Stato, non abbia presentato la sua domanda di protezione appena possibile. Palese risulta la violazione dell'articolo 13 della Costituzione sulla libertà personale. Altresì i luoghi del trattenimento sarebbero i centri di primo soccorso e accoglienza e in generale tutti i centri governativi di prima accoglienza indicati in violazione dell'articolo 10 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, che prescrive che il trattenimento può avvenire soltanto in appositi centri di permanenza temporanea o, in casi particolari, in istituti penitenziari;

il decreto-legge non solo è in contrasto con la Costituzione italiana ma anche – in definitiva – con il diritto dell'Unione europea. A questo proposito, inoltre, la violazione più smaccata è con la Carta di Nizza, la quale trova applicazione in questo ambito, in quanto nel caso oggi in discussione si tratta – non solo di ambiti di competenza dell'UE – ma anche di interventi in settori già disciplinati da atti normativi comunitari. Sono dunque violati gli articoli 6 sul diritto alla libertà e alla sicurezza; l'articolo 18 sul diritto d'asilo e l'articolo 19 sulla protezione in caso di allontanamento, espulsione o estradizione,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3<sup>a</sup> Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro con il Presidente della Knesset, Yuli-Yoel Edelstein ..... 3

### COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

COMITATO DEI NOVE:

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. Esame emendamenti C. 1189-765-A ..... 4

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 5

### II Giustizia

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Parere alla V Commissione) (*Seguito esame e rinvio*) ..... 6

ALLEGATO (*Nuova proposta di deliberazione di rilievi*) ..... 10

SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 7

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 9

### V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, in materia di prescrizione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. C. 1189-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) ..... 12

## SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	22
ERRATA CORRIGE .....	22

**X Attività produttive, commercio e turismo**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	23
---	----

**XII Affari sociali**

## INTERROGAZIONI:

5-00348 Sarli: Iniziative per il superamento del <i>ticket</i> fisso sulla ricetta medica .....	24
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	26
5-00567 Nesci: Condizioni di sicurezza del punto nascita dell'ospedale di Vibo Valentia ..	24
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	28
5-00642 De Filippo: Partecipazione delle associazioni dei pazienti ai processi decisionali riguardanti la sperimentazione clinica .....	25
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	25

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	32
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	37
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo Misto-Minoranze Linguistiche</i> ) .....	39
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo Leu</i> ) .....	41
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo Pd</i> ) .....	42

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*



\*18SMC0037890\*